

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

per il Sig. **ANGELINO MAFERA**, nato a Roma (RM) il 13 giugno 1939, C.F. MFRNLN39H13H501S, residente in Marino (RM), Strada Statale n. 140, in qualità di *Trustee* del *Trust* identificato per mezzo della denominazione “**TRUST TENUTA DUE PINI**”, istituito per atto notarile del Dott. Jannitti Piromallo Rodolfo del 24 luglio 2019, rep. n. 108959 racc. n. 29713, con sede in Marino (RM), Strada Statale n. 140, presso lo Studio commerciale “SETECO” (CAP 00047), rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche disgiuntamente l’uno dall’altro, dagli Avvocati Marco Giustiniani (C.F. GSTMRC80E08F032A; pec: marco.giustiniani@pec.pavia-ansaldo.it), Antonello Frasca (C.F. FRSNNL89B14A717D, pec: antonello.frasca@pec.pavia-ansaldo.it) e Alessandro Paccione (C.F. PCCLSN93S09A662Z, pec: alessandro.paccione@pec.pavia-ansaldo.it), con questi elettivamente domiciliato al domicilio digitale all’indirizzo pec: marco.giustiniani@pec.pavia-ansaldo.it, nonché al domicilio fisico presso lo Studio dei predetti Avvocati in Roma, via Bocca di Leone n. 78 (Studio Legale Pavia e Ansaldo), come da procura alle liti rilasciata in forma cartacea e acclusa in calce al presente atto;

- ricorrente -

contro

- Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- amministrazione resistente -

con notifica a

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rap-

presentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento,

previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,

(i) del provvedimento avente ad oggetto "*Decreto Ministeriale n. 481 del 26.02.2024: Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – Notifica di non ammissione della proposta di intervento di MAFERA ANGELINO*", prot. n. 0012287 del 28 giugno 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca (**doc. 1**);

(ii) dell'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (**doc. 2**);

(iii) dell'Allegato C del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca (**doc. 3**);

(iv) ove occorrer possa, del decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca (**doc. 4**),

(v) ove occorrer possa, delle FAQ aggiornate al 22 luglio 2024 (**doc. 5**);

(v) nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

per la condanna ex artt. 31 e 34 c.p.a. di Invitalia S.p.A.

al rilascio, in favore del ricorrente, della delibera di ammissione ai finanziamenti di cui al decreto n. 481 del 26 aprile 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca.

* * *

FATTO

1. Premessa e sintesi degli argomenti trattati nel ricorso

1.1. Il presente ricorso ha ad oggetto l'istanza presentata dal Sig. Angelino Mafera in qualità di *Trustee* del Trust identificato per mezzo della denominazione "Trust Tenuta Due Pini" (di seguito, il "**Proponente**") per accedere ai contributi di cui al decreto n. 481/2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, "**MUR**" o "**Amministrazione**"), finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR (di seguito, "**Avviso**").

Il Proponente intende realizzare un ambizioso progetto di ristrutturazione (e nuova edificazione di alcune parti) dell'immobile di 96.790 mq, denominato "Tenuta due pini", sito in Aprilia (LT), Località "Colli San Paolo - Campoleone" (di seguito, "**Tenuta**"), per adibirlo a una moderna residenza universitaria, con piscina e impianti sportivi.

A seguito di tale istanza, il MUR ha trasmesso un (generico) provvedimento di non ammissione, poiché l'intervento non soddisferebbe le condizioni di 'collocazione geografica' declinate nell'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso e del relativo Allegato C, ossia la 'prossimità' con una o più sedi universitarie e la facile raggiungibilità delle stesse

(a piedi o con i mezzi di trasporto).

Tuttavia, il provvedimento è illegittimo per le seguenti ragioni.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce due macro-censure, avverso il provvedimento di non ammissione e, in via subordinata, avverso la *lex specialis*.

Per quanto riguarda i profili di illegittimità del provvedimento di non ammissione, in primo luogo, il MUR non ha considerato che la Tenuta si trova in prossimità della sede della Saint Camillus International University of Health Sciences (di seguito, “*Unicamillus*”) presso l’ASL Roma 6, ossia la struttura di riferimento del predetto Ateneo per svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca.

In secondo luogo, anche le altre due sedi universitarie indicate nella proposta (Campus Biomedico e Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) sono raggiungibili con i mezzi del servizio pubblico.

In terzo luogo, come si avrà modo di vedere, non sussiste alcuna violazione dell’Allegato C, che pone come condizione la facile raggiungibilità delle sedi universitarie, considerando le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

Sotto altro concorrente quanto connesso profilo, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per difetto di motivazione.

In effetti, esso si limita a rilevare l’assenza delle condizioni relative alla ‘collocazione geografica’, in preteso contrasto con l’Avviso e il relativo Allegato C, senza spiegare il percorso logico seguito per arrivare a sostenere ciò.

Per quanto riguarda i profili di illegittimità della *lex specialis*, In via subordinata, la presente impugnativa è da intendersi estesa altresì all’art. 7, comma 1, lett. c), dell’Avviso e dell’Allegato C, nella parte in cui fissano condizioni di “*collocazione geografica dell'intervento*” estremamente generiche, che lasciano all'Amministrazione un

eccessivo margine di discrezionalità di valutazione (vd. *primo motivo di ricorso*).

Inoltre, il provvedimento qui gravato è infine illegittimo per violazione delle garanzie procedurali che la legge assicura al privato.

Nello specifico, tale violazione riguarda la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe garantito al Proponente la possibilità di articolare le proprie difese in un momento antecedente all'emanazione del provvedimento di non ammissione (vd. *secondo motivo di ricorso*).

Ai fini dell'incidente cautelare, il Proponente domanda a Codesto Tar un ordine di immediato riesame dell'istanza del Proponente per verificare la circostanza del possesso delle condizioni geografiche richieste dalla *lex specialis*. Si tratta di un accertamento 'cartolare' che non necessita di particolare approfondimento istruttorio e che consentirebbe al ricorrente di poter realizzare il progetto nei tempi previsti dall'Avviso.

2. Il soggetto proponente e il progetto 'Tenuta Due Pini'

Il Sig. Angelino Mafera è *Trustee* del *Trust* identificato per mezzo della denominazione "*Trust Tenuta Due Pini*", tra i cui beni figura la Tenuta, con destinazione ricettiva-alberghiera (vd. **doc. 6**, atto costitutivo del *Trust*).

Parte degli edifici della Tenuta sono già realizzati, tuttavia, per essere adibiti a residenza universitaria; il Proponente ha anche previsto la ristrutturazione e rifunionalizzazione di alcune parti dell'immobile, mentre alcune parti saranno di nuova realizzazione.

Come esposto nella relazione tecnica, il progetto, in dettaglio, prevede:

- (i) Edificio 1 – nuova realizzazione di un nuovo edificio con superficie di 3.350 mq e n. stanze 94;
- (ii) Edificio 2 – nuova realizzazione di un complesso definito da n. 8 edifici per un totale di 3.400 mq e n. 116 stanze;

- (iii) Edificio 3 – ristrutturazione edificio esistente con superficie in pianta di 376 mq,
n. 3 piani e n. 12 stanze;
- (iv) Edificio 4 – ristrutturazione edificio esistente con superficie in pianta di 796 mq,
n. 2 piani ed ospitante funzioni a servizio della residenza universitaria;
- (v) Edificio 5 – ristrutturazione edificio esistente con superficie in pianta di 1.011
mq, n.1 piano e n. 27 stanze.

Si tratta di un progetto fortemente ambizioso che coniuga funzioni residenziali e di socializzazione, tant'è che sono previste numerose e ampie aree funzionali alle attività di studio e/o benessere psico-fisico degli studenti (vd. pag. 15 della relazione tecnica, **doc. 7**).

G.2. Funzioni di servizi ricreativi riferiti alla Residenza complessiva (AF3)

G.2. Funzioni di servizi ricreativi riferiti alla residenza complessiva (AF3)			
n° 6	(G.2.1) Numero unità ambientali		
(G.2.2) Tipologie delle unità ambientali AF3 (es: sala tv, sala musica, sala conferenze, palestra, altri spazi funzionali alle attività di studio e/o benessere psico-fisico degli studenti): [specificare]			
Palestra / fitness:	124,10	mq	
Impianto sportivo (esterno):	3.410,17	mq	
Piscina Coperta:	823,11	mq	
Ingresso 1 – Reception, emeroteca e informazione:	76,48	mq	
Ingresso 2 – Minimarket, area creativa:	96,92	mq	
Sala giochi:	121,30	mq	
mq 4.652,08	(G.2.3) Superficie totale dell'Area Funzionale servizi ricreativi AF3		

Nella relazione tecnica, il Proponente ha altresì esposto i tempi di realizzazione dell'intervento, i quali sono così declinati (cfr. pag. 4 della relazione tecnica, **doc. 7**):

ATTIVITÀ	DATA INIZIO	DATA FINE	DESCRIZIONE
Punto di controllo stipula contratto lavori		16/09/2024	Stipula del contratto, previa sottoscrizione di atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento. Le date di stipula del contratto e della fasi successive dipendono dalla eventuale data di notifica del decreto di ammissione al finanziamento pertanto possono subire variazioni.
Punto di controllo avvio lavori		23/09/2024	Inizio lavori
Punto di controllo fine lavori		11/07/2025	Fine lavori
Punto di controllo collaudo		01/08/2025	Collaudo dei lavori
Punto di controllo messa a disposizione posti letto		12/09/2025	Messa a disposizione dei posti letto

Inoltre, il progetto è già stato approvato dalle Amministrazioni competenti, con investimenti totalmente a carico del Proponente.

In particolare, il Proponente deve solo ottenere il rilascio dei titoli edilizi, per i quali

il Comune di Aprilia ha chiesto il pagamento di:

- (i) euro 233.942,49 euro, a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria;
- (ii) euro 109.245,00 euro, a titolo di costo di costruzione (vd. **doc. 7**).

3. L'Avviso e le sue previsioni rilevanti

Il 26 febbraio 2024, il MUR ha pubblicato l'Avviso.

Con esso il MUR riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse (cfr. art. 2, commi 1-2, dell'Avviso, **doc. 2**).

Per quanto di interesse in questa sede, l'Avviso ha previsto che:

- (i) *"1. Possono presentare richiesta di contributo, in qualità di Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento: le imprese; gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338; d) gli altri soggetti pubblici" (cfr. art. 4, comma 1);*
- (ii) il **contributo** è *"determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, come riportato al precedente articolo 5, comma 1." (cfr. art. 6);*
- (iii) *"Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto dovranno prevedere termini*

di realizzazione compatibili, al più tardi, con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026" (cfr. art. 6).

Le candidature dovevano essere trasmesse attraverso l'apposito servizio telematico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dalle ore 10:00 del 27 marzo 2024.

Per completezza, si fa presente che l'Avviso è stato modificato con il decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca (**doc. 4**).

3.1. Il criterio di ammissibilità della collocazione geografica

Per quanto di specifico interesse in questa sede, l'Avviso ha previsto che "1. *Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione di merito:*", tra cui quello secondo cui essi "c) riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche non statali, che devono risultare all'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili" (cfr. art. 7, comma 1, lett. c) dell'Avviso, **doc. 2**).

Rispetto all'interpretazione del requisito, il MUR ha fornito il seguente (generico) chiarimento in merito alla vicinanza dell'immobile da una sede universitaria (vd. FAQ del 22 luglio 2024, **doc. 5**):

115. L'unità immobiliare deve essere situata nella vicinanza di un'università?

All'art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. n. 481/2024, è riportato che gli interventi devono “riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie [...] che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili”. Inoltre, nell'Allegato C all'Avviso, viene indicato sia che “gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina”, sia che “gli edifici [...] destinati a residenza per studenti, devono essere, per quanto possibile, integrati nel contesto cittadino al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi. Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi

2

universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino”.

3.2. Le previsioni dell'Allegato C dell'Avviso

L'Allegato C dell'Avviso precisava che:

- (i) *“Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina”* (cfr. Allegato C, pag. 1, **doc. 3**);
- (ii) *“1.2. [...] La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino”* (cfr. Allegato C, pag. 2, **doc. 3**);

4. L'istanza di accesso al contributo del MUR da parte del Proponente

Successivamente alla pubblicazione dell'Avviso da parte del MUR, il 16 aprile 2024, il Proponente ha presentato la "Richiesta DM481/24 - Identificativo: DM481/240031" per l'immobile denominato Tenuta due pini (di seguito, "Richiesta") (cfr. doc. 3).

In particolare, quanto alle caratteristiche dell'immobile, il ricorrente ha rappresentato quanto segue (cfr. pag. 3, doc. 3):

C.3 Caratteristiche Immobile

Distanza in linea d'aria da sede universitaria con attività di insegnamento più vicina : **180000.0**

Distanza in linea d'aria da hub di trasporto pubblico più vicino : **28800.0**

Tipo Fabbricato : **Fabbicato cielo-terra**

Denominazione dell'immobile (eventuale) : **TENUTA DUE PINI**

Attuale destinazione d'uso dell'immobile : **Turistico/ricettivo**

Disponibilità dell'immobile : **Altro diritto reale di godimento**

Denominazione della Sede di insegnamento Universitario più vicina : **UNICAMILLUS SEDE OSPEDALE DEI CASTELLI ASLROMA 6**

N° piani dell'immobile o porzione di immobili da destinare a residenza universitaria : **3**

Superficie complessiva della residenza (mq commerciali) : **96790.0**

Indice Localizzazione : **15.0609**

Inoltre, la richiesta presentava la seguente descrizione dell'intervento (cfr. pag. 3, doc. 3):

D.1 Codice CUP : N.D.

Denominazione dell'intervento : **ALLOGGI PER STUDENTI E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALLOGGI PER STUDENTI PREVISTI DALLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1 DEL PNRR RESIDENZA UNIVERSITARIA "TENUTA DUE PINI"**

Descrizione sintetica dell'intervento : L'intervento per la realizzazione della "Residenza universitaria Tenuta Due Pini" prevede la ristrutturazione di n. 2 edifici esistenti che già insistono sull'area di progetto che saranno oggetto di ri-funzionalizzazione al fine di ottenere i giusti spazi atti ad accogliere le funzioni sia residenziali che di socializzazione. E' prevista inoltre la costruzione di n. 10 nuovi edifici, già oggetto di autorizzazione da parte del Comune di Aprilia, che saranno realizzati con strutture in legno del tipo X-LAM e sono stati progettati per ospitare la residenza universitaria in modo da avere il giusto equilibrio tra spazi dedicati alle camere e spazi dedicati alla vita comune. Sono inoltre presenti nell'area campetti all'aperto e una piscina coperta a disposizione dei fruitori. La residenza si configura come un luogo immerso nel verde ma facilmente raggiungibile dalle principali sedi universitarie, è prevista inoltre un servizio navetta per accompagnare gli studenti alla stazione ferroviaria.

Ancora, il Proponente ha dichiarato quanto segue in ordine alla finalità dell'intervento:

F.1 Finalità dell'intervento

N° posti letto in camera singola per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto) : **148**

N° posti letto in camera singola per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) : **64**

N° posti letto in camera doppia per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto) : **51**

N° posti letto in camera doppia per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) : **23**

N° totale posti letto per studenti a tariffa media ridotta (art. 8, comma 1, del Decreto) : **199**

N° totale posti letto per studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 8, commi 2 e 3, del Decreto) : **87**

N° totale posti letto per studenti oggetto della richiesta di contributo : **286**

Superficie della residenza per singolo studente (SUS) : **33.84**

Livello complessivo dei servizi offerti (LCS) : **76.11**

CALCOLO TARIFFA MEDIA (TM) : **600,00 €**

CALCOLO TARIFFA MEDIA RIDOTTA (TMR) : **510,00 €**

Calcolo contributo potenziale massimo : **5.719.044,76 €**

Alla Richiesta era allegato anche il progetto di realizzazione dell'intervento (vd. ela-

borati architettonici progetto, **doc. 8**).

4.1. La relazione illustrativa

Contestualmente alla Richiesta, il Proponente ha trasmesso una relazione illustrativa della residenza universitaria (**doc. 9**).

Per quanto di interesse in questa sede, il Proponente ha rappresentato, al punto “D.1. Elenco delle principali Sedi di insegnamento Universitario in prossimità della Residenza Complessiva” (vd. pag. 11), quanto segue:

D.1. Elenco delle principali Sedi di insegnamento Universitario in prossimità della Residenza Complessiva

Denominazione sede di insegnamento	Indirizzo completo	Distanza in linea d'aria dalla Residenza (m)
Unicamillus sede Ospedale dei Castelli Asl Roma 6	via Nettunense km 11/5 – 00040 Ariccia (RM)	1.370
Università Campus Bio Medico di Roma	via Alvaro del Portillo 200 - Roma	18.000
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”	Via Cracovia, 50 - Roma	21.390

Ancora, nella relazione illustrativa, il ricorrente ha riportato la distanza con i principali *terminal* di trasporto pubblico (pag. 12, **doc. 9**).

D.2. Elenco più vicini terminal di trasporto pubblico in prossimità della Residenza Complessiva

Denominazione terminale di trasporto pubblico	Modalità di trasporto (es: stazione ferroviaria, stazione metropolitana, fermata autobus, ecc ...)	Indirizzo completo	Distanza in linea d'aria dalla Residenza (m)
Fermata n.f12364 Via Nettunense – via Antica Corriera	Fermata autobus	Via Nettunense km 13 00040 Ariccia (RM)	1.100
Stazione di Campoleone	Stazione ferroviaria	Via Campoleone Scalo, 90 04011 Campoleone (LT)	2.880
Stazione di Cecchina	Stazione ferroviaria	Via della Stazione, 48 00041 Cecchina (RM)	3.040
Stazione di Lanuvio	Stazione ferroviaria e fermata autobus	Via della Stazione, 1 00040 Lanuvio (RM)	4.030

5. Il provvedimento di non ammissione del MUR

All'esito dell'istruttoria, il MUR ha adottato il provvedimento avente ad oggetto “Decreto Ministeriale n. 481 del 26.02.2024: Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – Notifica di non ammissione della proposta di intervento di MAFERA ANGELINO”, prot. n. 0012287 del 28 giugno 2024 (**doc. 1**).

Le (generiche) motivazioni alla base della non ammissione del Proponente ai contri-

buti di cui all'Avviso si basano (esclusivamente) sulla ritenuta assenza delle condizioni connesse alla collocazione geografica del progetto.

Segnatamente, il provvedimento impugnato riporta quanto segue:

*“la Commissione di valutazione, nominata con Decreto Ministeriale n. 547 del 28.03.2024, ha ritenuto **non ammissibile** la proposta di intervento in oggetto trasmessa con comunicazione del 16 aprile 2024, prot. n. 2050754/24 da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e assunta al prot. MUR n. 7337 del 16 aprile 2024, in quanto **“la collocazione geografica dell’intervento candidato non soddisfa le condizioni di seguito riportate**. A tale proposito, la Commissione ricorda che tra i criteri di ammissibilità di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. n. 481/2024 è riportato che gli interventi devono “riguardare immobili situati all’interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie [...] che devono risultare dall’immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili”. Inoltre, la Commissione stessa riporta quanto previsto dall’Allegato C del D.M. n. 481/2024, in cui è indicato sia che “gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina”, sia che “gli edifici [...] destinati a residenza per studenti, devono essere, per quanto possibile, integrati nel contesto cittadino al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi. Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.*

Per le motivazioni sopra riportate, la Commissione delibera, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.M. n. 481/2024, il diniego formale e motivato della richiesta, determinato da carenza di elementi strutturali della proposta” (cfr. doc. 1).

Come già emerge dalla ricostruzione in fatto il provvedimento di non ammissione del MUR è illegittimo, oltre che gravemente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PER

VIOLAZIONE DELL'AVVISO E PER DISTINTI PROFILI DI ECCESSO DI POTERE (*Violazione e/o falsa applicazione dell'97 Cost., dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Allegato C del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, delle FAQ del MUR del 22 luglio 2024 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e in diritto, sviamento di potere, contraddittorietà*)

1.1. L'oggetto della censura

Il provvedimento del MUR ha ritenuto (genericamente) che il progetto presentato dal Proponente non fosse ammissibile, a causa della sua collocazione geografica, che non soddisferebbe le condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 481/2024 e dell'Allegato C, ossia la 'prossimità' con una o più sedi universitarie e la loro facile raggiungibilità.

In primo luogo, il provvedimento è illegittimo perché il MUR non ha considerato che la Tenuta si trova in prossimità della sede dell'Università Unicamillus presso l'ASL Roma 6, ossia la struttura di riferimento del predetto Ateneo per svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca.

In secondo luogo, anche le altre due sedi universitarie indicate nella proposta (Campus Biomedico e Università degli studi di Roma "Tor Vergata") sono comunque raggiungibili con i mezzi del servizio pubblico.

In terzo luogo, come si avrà modo di vedere, non sussiste alcuna violazione dell'Allegato C, che pone come condizione la facile raggiungibilità delle sedi universitarie, considerando le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

Sotto altro concorrente quanto connesso profilo, il provvedimento impugnato è al-

tresi illegittimo per difetto di motivazione.

Infatti, esso si limita a rilevare l'assenza delle condizioni relative alla 'collocazione geografica', in preteso contrasto con l'Avviso e il relativo Allegato C, senza spiegare il percorso logico seguito per arrivare a sostenere ciò.

In via subordinata, la presente impugnativa è da intendersi estesa altresì all'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso e dell'Allegato C, nella parte in cui fissano condizioni di "collocazione geografica dell'intervento" estremamente generiche, che lasciano all'Amministrazione un eccessivo margine di discrezionalità di valutazione.

A fondamento della censura, valgono le ragioni che seguono.

1.2. Il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti di fatto in merito al possesso del requisito del requisito dell'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso e dell'Allegato C

Come anticipato nella parte in fatto, l'Avviso ha previsto che gli interventi oggetto del finanziamento devono "c) riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche non statali, che devono risultare all'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili" (cfr. art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso, **doc. 2**).

Nelle FAQ del 22 luglio 2024, il MUR ha altresì ribadito che gli interventi devono riguardare immobili situati "in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie [...] che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili" (**doc. 5**).

In tale contesto, il provvedimento del MUR ha ritenuto (genericamente) che il progetto presentato dal Proponente non fosse ammissibile, a causa della sua collocazione

geografica, asseritamente non soddisfacente delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 481/2024 e dell'Allegato C.

Ferma **l'impossibilità di risalire al percorso logico seguito dall'Amministrazione per giungere a tali conclusioni**, il provvedimento è affetto da un evidente difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto.

Invero, nella Richiesta e nella relazione illustrativa allegata, il Proponente ha rappresentato che la Tenuta ha come sede universitaria più vicina "**UNICAMILLUS SEDE OSPEDALE DEI CASTELLI ASLROMA 6**" (cfr. pag. 3 della Richiesta, **doc. 10**).

Ebbene, non pare esservi dubbio sul fatto che la suddetta costituisca a tutti gli effetti una sede universitaria.

Infatti, tra la Regione Lazio e l'Università Unicamillus è stato stipulato un Protocollo d'intesa, il quale prevede, *inter alia*, che:

- (i) *"le Parti hanno convenuto di individuare, in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 di detto D. Lgs n. 517/99 e s.m.i., **la ASL Roma 6 quale struttura di riferimento ove svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca**, anche in ragione dell'attivazione dell'Ospedale dei Castelli (autorizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018)"* (cfr. pag. 3, Deliberazione n. 936/2022 della Regione Lazio, **doc. 11**);
- (ii) *"In considerazione del fatto che l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza realizzabile attraverso aziende ospedaliero-universitarie integrate con il SSN o con l'università ai sensi del D. Lgs. 517/1999 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'Università non ha un proprio policlinico di riferimento, le parti intendono comunque ispirarsi ai principi del Decreto Legislativo citato e fare riferimento al comma 4 e 5 dell'art. 2, individuando, in continuità col precedente triennio, **l'Azienda di riferimento nella ASL RM 6, presso la quale insiste l'Ospedale dei Castelli (auto-***

rizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018), quale struttura ospedaliera principale. Ulteriori strutture presso le quali potrà essere svolta l'attività didattica assistenziale sono quelle riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, fermo restando il coordinamento delle attività collegate alla didattica in capo alla ASL RM 6 quale azienda capofila" (cfr. art. 2, comma 1, Deliberazione n. 936/2022 della Regione Lazio; **doc. 11**);


- (iii) "L'integrazione tra didattica e assistenza per i Corsi di cui all'allegato A di Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie di Saint Camillus International University of Health Sciences si realizza, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, mediante la ASL Roma 6, che, negli anni di vigenza della presente intesa, assume le funzioni di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto" (cfr. art. 2, comma 2, Deliberazione n. 936/2022 della Regione Lazio, **doc. 11**);

In altri termini, la ASL Roma 6 costituisce per l'Università Unicamillus la struttura di riferimento ove svolgere le attività integrate di assistenza didattica e ricerca.

Di qui, non sembra revocabile in dubbio che la ASL Roma 6 sia a tutti gli effetti sede di una istituzione universitaria non statale del tutto valida ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso, ossia la prossimità a una o più sedi universitarie.

Tale sede è raggiungibile a piedi dalla Tenuta, tant'è che essa dista a soli 1.370 metri in linea d'aria dalla sede dell'ASL Roma 6, come espressamente dichiarato nella relazione illustrativa (vd. pag. 11, par. D.1. "Elenco delle principali Sedi di insegnamento Universitario in prossimità della Residenza Complessiva", **doc. 9**).


Si tratta di un tratto di strada percorribile in automobile in 3 minuti (fonte Google Maps) e, di conseguenza, anche a piedi e/o in bicicletta.




Fermo che appare già di per sé **rispettato il requisito minimo della prossimità con almeno una sede di istituzione universitaria (raggiungibile anche a piedi)**, si osserva come le altre due università indicate nella relazione siano raggiungibili attraverso i mezzi di trasporto pubblici.

Nello specifico, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è raggiungibile in 44 minuti dalla Tenuta Due Pini (fonte Google Maps).

In tal senso, è possibile utilizzare gli autobus del trasporto pubblico (Cotral), i quali dalla fermata più vicina alla Tenuta (fermata Ospedale dei Castelli) al terminal Roma – Anagnina impiegano circa 48 minuti (vd. **doc. 9**).



Inoltre, l'Università Campus Bio-Medico di Roma dista dalla Tenuta a soli 28 minuti in automobile (fonte Google Maps).



Sotto altro concorrente quanto connesso profilo, non sussiste alcuna violazione dell'Allegato C, che pone come condizione la facile raggiungibilità delle sedi universitarie, considerando le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.


Fermo che la sede dell'Unicamillus è raggiungibile anche a piedi, la Tenuta si trova in prossimità di numerose fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

In particolare, nella relazione illustrativa, il ricorrente ha riportato la distanza con i principali *terminal* di trasporto pubblico (pag. 12, **doc. 9**).


D.2. Elenco più vicini terminal di trasporto pubblico in prossimità della Residenza Complessiva

Denominazione terminale di trasporto pubblico	Modalità di trasporto (es: stazione ferroviaria, stazione metropolitana, fermata autobus, ecc ...)	Indirizzo completo	Distanza in linea d'aria dalla Residenza (m)
Fermata n.f12364 Via Nettunense – via Antica Corriera	Fermata autobus	Via Nettunense km 13 00040 Ariccia (RM)	1.100
Stazione di Campoleone	Stazione ferroviaria	Via Campoleone Scalo, 90 04011 Campoleone (LT)	2.880
Stazione di Cecchina	Stazione ferroviaria	Via della Stazione, 48 00041 Cecchina (RM)	3.040
Stazione di Lanuvio	Stazione ferroviaria e fermata autobus	Via della Stazione, 1 00040 Lanuvio (RM)	4.030

A titolo di esempio, dalla Stazione ferroviaria di Campoleone è possibile raggiungere il centro di Roma (Roma Termini) in 27 minuti (fronte Google Maps). Ciò consentirebbe agli studenti di frequentare anche l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".



Paradossalmente, si tratta del medesimo tempo che si impiega mediamente per raggiungere la Stazione Termini da Piazza Ungheria (quartiere Parioli) attraverso il trasporto pubblico (fonte Google Maps).



In altre parole, il difetto di istruttoria appare particolarmente evidente in quanto il MUR, nell'adozione del provvedimento impugnato, non ha tenuto conto della particolare geografia della città di Roma, per cui alcune sedi universitarie sono maggiormente raggiungibili dal territorio di comuni esterni (come, nel caso di specie, da quello di Aprilia) rispetto a eventuali residenze che siano addirittura collocate all'interno del perimetro cittadino ma che, per ragioni di traffico o per i mezzi pubblici, sono collegate alle sedi universitarie paradossalmente in maniera peggiore.

1.3. Il difetto di motivazione del provvedimento di non ammissione

Fermo quanto esposto in precedenza, sotto altro concorrente quanto connesso profilo, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per difetto di motivazione.

Infatti, esso si limita a rilevare il preteso contrasto della proposta avanzata dal ricorrente con l'Avviso e il relativo Allegato C.

Nient'altro.

Infatti, il provvedimento non contiene alcun passaggio motivazionale circa il perché le sedi dell'Università Unicamillus, Campus Biomedico e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" non possano considerarsi in prossimità dell'immobile oggetto della Richiesta.

Al contempo, posto che la ragione ostativa è connessa unicamente alla *"collocazione geografica"*, il provvedimento avrebbe dovuto motivare altresì sul perché non sia integrato il requisito della *"facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino"*, esposto nell'Allegato C.

Nessun passaggio motivazionale in tal senso è rinvenibile nel provvedimento impugnato denotando l'illegittimità del medesimo, atteso che *"l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione allorquando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 20/05/2010, n. 3190)"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10681).

1.4. In via subordinata, illegittimità derivata del provvedimento di non ammissione in via derivata dalla illegittimità dell'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Avviso e dell'Allegato C

In via subordinata, la presente impugnativa è da intendersi estesa altresì all'art. 7,

comma 1, lett. c), dell'Avviso e dell'Allegato C.

Come risulta dal provvedimento impugnato, le suddette parti della *lex specialis* fissano le condizioni di “*collocazione geografica dell'intervento*”.

Tuttavia, tali condizioni sono fissate in maniera estremamente generica, tant'è che non viene in alcun modo precisato in che termini possa enuclearsi il concetto di “*prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie [...] che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili*”, in assenza – quantomeno – di una declinazione in termini chilometrici (art. 7, comma 1, lett. c) dell'Avviso, **doc. 2**).

Analoghe considerazioni valgono per la parte dell'Allegato C relative alla collocazione dell'immobile, secondo cui “*La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino*” (cfr. punto 1.2., Allegato C, **doc. 2**).

Anche in questo caso, non è dato comprendere come tali distanze possano essere soddisfatte ai fini dell'ammissibilità dei progetti.

In tale contesto, si ritiene che le suddette parti della *lex specialis* che fissano le summenzionate condizioni ‘geografiche’ di ammissione ai contributi siano illegittime, in quanto la loro genericità lascia all'Amministrazione un eccessivo margine di discrezionalità di valutazione.

Come noto, “*Configurare un titolo formale di ammissione o di esclusione in un bando di concorso esige una regola fondata su dati certi, oggettivamente e formalmente verificabili, perciò ancorati ad una posizione di ruolo e ad una qualifica formale, non essendo certamente legittimo un bando di concorso che fissi requisiti di ammissione che lascino un eccessivo*”

margine di discrezionalità di valutazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4363).

*

2. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER OMESSA COMUNICAZIONE DI

AVVIO DEL PROCEDIMENTO (*“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 7 e 10 bis della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per violazione del procedimento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti*).

2.1. L’oggetto della censura

Il provvedimento qui gravato è altresì illegittimo per violazione delle garanzie procedurali che la legge assicura al privato.

Nello specifico, tale violazione riguarda la mancata comunicazione di avvio dei motivi ostativi, che avrebbe garantito al Proponente la possibilità di articolare le proprie difese in un momento antecedente all’emanazione del provvedimento di non ammissione.

In tale contesto, in assenza di un dialogo endoprocedimentale, il ricorrente si trova costretto ad esporre le sue ragioni, per la prima volta, solo nella presente vicenda contenziosa.

Tale motivo di ricorso è proposto come ultima censura, in considerazione della palese illegittimità nel merito dei provvedimenti impugnati, già esposta nei motivi precedenti.

A fondamento della censura in esame, valgono le considerazioni che seguono.

2.2. La mancata comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità del contributo

Dal provvedimento impugnato, non risulta che l’Amministrazione abbia fatto precedere l’emanazione del medesimo, dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della licenza, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l. n. 241/1990.

Nello specifico, il provvedimento gravato (si ribadisce, estremamente generico), si limita a menzionare la ricezione della proposta e le disposizioni dell'Avviso e dell'Allegato C asseritamente violate, senza dare atto del coinvolgimento partecipativo del ricorrente.

Peraltro, non può ritenersi sussistente una *“particolare esigenza di celerità”* ostativa all'esperimento di tale doveroso passaggio procedimentale, alla luce del fatto che nessun passaggio motivazionale in tal senso è rinvenibile nell'Avviso e nel provvedimento di non ammissione.

Nel caso di specie, dunque, non appaiono sussistere motivi idonei a giustificare la mancata comunicazione dei motivi ostativi.

Del resto, **in ragione della natura discrezionale o comunque non strettamente vincolata del potere rimesso al MUR, l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.**

Viceversa, come rappresentato nel presente ricorso, l'intervento partecipativo del ricorrente avrebbe potuto evidenziare come il pieno rispetto dei requisiti di collocazione geografica declinati nell'Avviso e nel relativo Allegato C, come esposto in occasione del primo motivo di ricorso.

Di qui, un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

La società ricorrente si vede costretta a domandare in questo giudizio un intervento interinale da parte del Tar.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, in virtù del principio di sinteticità degli atti, appare sufficiente rinviare alle censure sopra dedotte.

Per quanto concerne, invece, il *periculum in mora*, valgono le seguenti sintetiche considerazioni.

Il Proponente chiesto un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione della Tenuta, nell'ambito dell'iniziativa del MUR finalizzata all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- *"Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti"* prevista dalla Missione 4, Componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca.

L'Avviso ha previsto che *"Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto dovranno prevedere termini di realizzazione compatibili, al più tardi, con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fis-sata al 30 giugno 2026"* (cfr. art. 6, comma 2 dell'Avviso, **doc. 2**).

Al fine di rispettare le tempistiche previste dall'Avviso, il Proponente ha previsto delle serrate scadenze per la ristrutturazione della Tenuta e per l'edificazione delle parti nuove di essa.

Nello specifico, come esposto in apertura, è previsto che i lavori inizino il **23 settembre 2024 e si concludano il 12 settembre 2025** (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).

In tale contesto, senza poter contare sul valore del contributo potenziale massimo oggetto della Richiesta, pari a 5.719.044,76 €, il Proponente si trova in una situazione che mette a rischio la sua capacità di realizzare il progetto nei termini previsti dall'Avviso.

Peraltro, in un'ottica di bilanciamento di interessi, a fronte della situazione in cui si trova il ricorrente, il MUR potrebbe contrapporre soltanto un interesse di tipo erariale a

evitare un eventuale indebito oggettivo, in caso di rigetto nel merito del presente ricorso. Ebbene, un rischio di questo tipo sarebbe facilmente prevenibile mediante un ordine di immediato riesame dell'istanza del Proponente per verificare la circostanza del possesso delle condizioni geografiche richieste dall'Avviso.

Si tratta di un accertamento 'cartolare' che non necessita evidentemente di particolare sforzo istruttorio.

Di qui, pertanto e in definitiva, la necessità dell'invocato intervento cautelare con cui il ricorrente, in via principale, al Tar di sospendere il provvedimento di non ammissione e di ordinare al MUR l'immediato riesame della domanda della ricorrente.

In via subordinata, si richiede, infine, una sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai fini della discussione nel merito del presente ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

P.Q.M.

si chiede al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ogni contraria istanza disattesa:

(a) in sede cautelare, di sospendere gli effetti dei provvedimenti e degli atti impugnati, con contestuale ordine di riesame del provvedimento di non ammissione indicato in epigrafe, o, in via subordinata, di voler fissare con sollecitudine l'udienza per la discussione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

(b) in sede di merito, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di: (i) annullare tutti gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe; (ii) condannare il MUR al rilascio del provvedimento di ammissione del Proponente ai contributi oggetto della Richiesta ex art. 37, ai sensi degli artt. 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano i documenti indicati nel corpo dell'atto ed elencati in separato indice.

Ai sensi della disciplina vigente in materia di processo amministrativo telematico si attesta che le copie cartacee del presente atto sono conformi all'originale nativo digitale.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il giudizio di cui al presente atto ai contatti seguenti: (i) indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri (Albo Avvocati), pec: marco.giustiniani@pec.pavia-ansaldo.it; (ii) numero di fax: 06-6793236.

Ai sensi della normativa vigente in materia di spese di giustizia si dichiara che la presente impugnativa è soggetta al contributo unificato pari ad **euro 650** che verrà corrisposto al momento dell'iscrizione al ruolo del ricorso al Tar Lazio.

Roma, 27 agosto 2024

Avv. MARCO GIUSTINIANI

Avv. ANTONELLO FRASCA

Avv. ALESSANDRO PACCIONE